

STATUTO

SOLIDARNEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEVERANO LE VIA LA MALFA 1

Numero REA: LE - 310516

Codice fiscale: 04680160753

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B ad atto n. 124218 Rep. e n. 33225 Racc.	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Leverano la società coo-	
	perativa denominata "SOLIDARNEO Società Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indica-	
	to.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2080 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea di cinque anni in	
	cinque anni o anticipatamente sciolta.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	

	381/1991, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e	
	non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmen-	
	te svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse	
	umane e materiali a disposizione attraverso la gestione di	
	servizi socio-educativi e sanitari a norma dell'art. 1 lett.	
	a) della L. 381/1991 orientati in via prioritaria, ma non e-	
	sclusiva, alla risposta diretta o indiretta dei bisogni so-	
	ciali ed educativi dell'infanzia, degli adolescenti e delle	
	loro famiglie mediante la promozione e la gestione di servi-	
	zi inerenti attività ricreative, formative, educative e cul-	
	turali in tutto il territorio nazionale.	
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solida-	
	rietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disa-	
	giate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanita-	
	ria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzio-	
	ne e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e	
	bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	
	il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ri-	
	durre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di e-	
	marginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i	
	servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti par-	
	te delle categorie bisognose di intervento sociale per moti-	

	vazioni connesse all'età o alla condizione personale, fami-	
	liare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condi-	
	zioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili	
	sul mercato.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, scopo del-	
	la cooperativa quello di ottenere tramite la gestione in for-	
	ma associata continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	

	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	La società, nella sua veste di ente privato, intende usufrui-	
	re delle agevolazioni comunali, provinciali, regionali, na-	
	zionali ed europee previste per le imprese che operano nelle	
	aree sottoutilizzate e/o depresse d'Italia e d'Europa e, ove	
	possibile delle agevolazioni riconosciute da organismi inter-	
	nazionali.	
	E' altresì intenzione della cooperativa:	
	- partecipare a bandi pubblici per accedere a finanziamenti	
	e contributi in tutti i settori d'interesse della società;	
	- partecipare a gare d'appalto o ad attribuzione di incari-	
	chi pubblici in tutti i settori d'interesse della società;	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Società si propone i seguenti scopi, elencati a titolo e-	
	semplificativo, con i limiti e sotto l'osservanza della vi-	
	gente legislazione e rimanendo esplicitamente esclusa ogni	
	attività professionale tutelata dalla legge, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	

	- gestione di servizi socio assistenziali, sanitarie, educa-	
	tivo assistenziali e formative, in particolare:	
	- offrire servizi sanitari, socio sanitari ed educativi ed	
	attività di prevenzione, formazione, consulenza e assistenza	
	sul territorio, per promuovere benessere, rispondere alle ne-	
	cessità quotidiane e gestire situazioni di disagio;	
	- fornire prestazioni caratterizzate da particolare rilevan-	
	za terapeutica e intensità della componente sanitaria, le	
	quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile,	
	anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da	
	droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e	
	patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a pa-	
	tologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle,	
	in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizza-	
	te dall'inscindibilità del concorso di più apporti professio-	
	nali sanitari e sociali nell'ambito del processo personaliz-	
	zato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto con-	
	giunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati del-	
	l'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sani-	
	tari impegnati nell'assistenza;	
	- offrire prestazioni finalizzate alla promozione della salu-	
	te, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimen-	
	to di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congeni-	
	te o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti	
	ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla e-	

	spressione personale;	
	- gestire attività e servizi socio-sanitari ed educativi: at-	
	tività di socializzazione, assistenza domiciliare integrata,	
	assistenza domiciliare, asili nido, ludoteche, servizi inno-	
	vativi per la prima infanzia, centri per minori, assistenza	
	infermieristica, gestione delle case alloggio, case di cura,	
	case famiglia, centri diurni, centri residenziali e semiresi-	
	denziali, ambulatori, centri di rieducazione psico-fisica,	
	strutture protette, residenze sanitarie assistite, laborato-	
	ri di analisi, animazione ricreativo - culturale, promozione	
	dell'autonomia, prevenzione dell'emarginazione, preformazio-	
	ne e formazione professionale;	
	- gestire attività terapeutica e riabilitativa: psicoterapia	
	individuale e di gruppo, interventi terapeutici farmacologi-	
	ci, omeopatici, naturopatici, dietetico - alimentari, riabi-	
	litazione psico-sociale, psicopedagogica, fisioterapia;	
	- gestire attività di ricerca: ricerca-intervento, ricerca	
	scientifica, ricerca clinico - sociale;	
	- gestire attività di orientamento e recupero scolastico e	
	professionale, orientamento clinico, orientamento riabilita-	
	tivo;	
	- gestire attività di formazione ed educativo - formativa e	
	di aggiornamento professionale;	
	- gestire attività di selezione, sostegno e consulenza psico-	
	logica, psichiatrica e medica.	

	- realizzare direttamente specifici progetti nei settori:	
	cultura, ricerca, formazione, sanità e sociale, anche in col-	
	laborazione con altri soggetti pubblici o privati, profit e	
	no-profit;	
	- concludere accordi di convenzione e di accreditamento con	
	il servizio sanitario pubblico, con le Asl, con gli ospeda-	
	li, con strutture anche socio - sanitarie ed assistenziali e	
	con tutte le strutture sanitarie pubbliche e private;	
	- fornire ai clienti, (direttamente o sottoscrivendo una con-	
	venzione con soggetti autorizzati) servizi di autodiagnosi,	
	analisi cliniche, assistenza infermieristica, fisioterapia	
	ed assistenza domiciliare e consegna farmaci a domicilio;	
	- organizzare incontri, convegni, congressi, conferenze;	
	- svolgere attività di ricerca, editoriale, didattico - for-	
	mativa ed informativa, attraverso l'istituzione di corsi,	
	conduzione di studi, pubblicazione di opere, elaborati, bol-	
	lettini e rassegne;	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci della cooperativa i soci della Banca di	
	Credito Cooperativo di Leverano loro coniugi e/o parenti e/o	
	affini entro il secondo grado inclusivamente.	
	Fermo restando il prerequisito di cui al precedente comma,	
	sono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunera-	
	to. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata e con la prestazione della propria at-	
	tività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigo-	
	re in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavo-	
	ratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire,	
	ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-	

	nale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo	
	dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici ob-	
	blighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in	
	grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente	
	nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psico-	
	logico, familiare, culturale, professionale ed economico,	
	nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ri-	
	tenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali	
	siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto	
	beneficiari.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	

	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei so-	
	ci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cin-	
	quanta per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel	
	rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci benefi-	
	ciari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misu-	
	ra	

	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli al-	
	tri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal re-	
	golamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo ammini-	
	strativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	
	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità	
	e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	a) la qualità di socio della Banca di Credito Cooperativo di	
	Leverano, o coniuge e/o parente e/o affine entro il secondo	
	grado dello stesso.	
	b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguen-	
	ti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convo-	
	cata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	

	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Orga-	
	no amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa o con PEC.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	

	della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto ver-	
	so la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far da-	
	ta dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	

	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali;	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-	
	liberata nei confronti del socio lavoratore che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indica-	
	te nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'op-	
	posizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a nor-	
	ma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superio-	
	re all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-	
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	

	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	

	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini	
	da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	
	libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono esse-	
	re sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	
	to dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può ecce-	
	dere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'even-	
	tuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quo-	
	te di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	

	to dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spetta un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	

	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quo-	
	te cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	alla categoria dei soci beneficiari di cui all'art. 5 comma	
	secondo lettera c) del presente Statuto, mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie	
	cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lette-	
	ra f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo da comunicare anche con PEC.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	
	cedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno	

	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro - contra-	
	rietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	

	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	

	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax, email o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare al socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata, lo stesso giorno, con orario differente, di quello della prima.	
	Il socio, al momento dell'ammissione, comunica l'indirizzo email e/o il numero di telefono al quale ricevere, anche a mezzo di messaggio (sms o WhatsApp) l'avviso di convocazione dell'assemblea e dichiara che le comunicazioni con tali modalità, debitamente iscritte nei libri sociali, soddisfano il requisito di validità e piena conoscenza della convocazione e degli argomenti da trattare. E' onere del socio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo email o numero di telefono.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo	
	i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in se-	
	conda convocazione quando siano presenti almeno un quinto	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liqui-	
	datori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa	
	dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezione cariche sociali)	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun	
	socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica	
	il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non è ammessa per il rinnovo delle cariche sociali.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	

	La Società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale o revisore sul genera-	

	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperati-	
	va e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale o revisore, se nominato, di o-	
	gni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della società, precisandone la na-	
	tura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di am-	
	ministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrati-	
	vo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai so-	

	ci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale o revisore, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammi-	
	nistrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o re-	
	visore, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori, che possono svolgere i loro compiti an-	
	che gratuitamente e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindaca-	
	le o revisore, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentan-	
	za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale o revisore)	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Control-	
	lo ai sensi dell'art. 2543 c.c., la società deve nominare un	
	Organo di Controllo composto, a scelta dei soci e con deci-	
	sione assunta al momento della nomina, da un solo membro ef-	
	fettivo o da tre membri effettivi e due supplenti - in pos-	
	sesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso	
	dei requisiti di legge.	
	Qualora la società deliberasse la nomina di un Sindaco Unico	
	potrà anche essere nominato un Sindaco Supplente.	
	Si applica l'art. 2477 codice civile	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al com-	
	ma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	

	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	

	scusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	In caso di controversia tra la società e i soci o tra questi	
	medesimi le parti potranno alternativamente, adire un organi-	
	smo di conciliazione iscritto presso il Ministero della Giu-	
	stizia; oppure potranno ricorrere alla cosiddetta "negozia-	
	zione assistita".	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale e clausole mutualisti-	
	che)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi di cui all'art. 2514 del codice civile in materia	
	di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati e in particolare:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	

40 di 41

[illegible]